



Circolare Informativa << Fiscalità>>

02 Novembre 2018

Ai gentili Clienti Loro sedi

OGGETTO: Decreto "Dignità": riassunto delle disposizioni fiscali.

Gentile cliente,

La **Legge 9.08.2018, n. 96** di conversione del **D.L. 12.07.2018, n. 87** (cd. Decreto "Dignità"), recante "disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", è in vigore dal 12.08.2018.

Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

Iper-ammortamento

Il decreto ha modificato la disciplina dell'iper-ammortamento. L'agevolazione, consistente in una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi, è stata introdotta dalla legge di stabilità 2017 per favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0".

In particolare, viene stabilito che:

- ✓ l'iper-ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive **situate in Italia**;
- ✓ se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive situate all'estero (anche se appartenenti alla stessa impresa), si procede al recupero dell'iper-ammortamento; dal punto di vista contabile, il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- ✓ le disposizioni in materia di recupero del beneficio non si applicano alle ipotesi di "interventi sostitutivi" previsti dalla legge di bilancio 2018 (il riferimento è all'articolo 1, commi 35 e 36, legge 205/2017, secondo i quali se nel corso del periodo di godimento dell'iper-ammortamento, si verifica la vendita del bene agevolato, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa provveda a sostituire il bene originario con un altro nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla normativa sull'iper-ammortamento; inoltre, nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore a quello del bene sostituito, e sempre che





- ricorrano tutte le altre condizioni richieste, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento);
- ✓ le previsioni in materia di "interventi sostitutivi" si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati;
- ✓ non si procede al recupero dell'iper-ammortamento qualora i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive, e pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori dell'Italia.

Le nuove disposizioni sull'iper-ammortamento si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge, cioè **dopo il 14 luglio 2018**.

Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo

Viene modificata la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (articolo 3, DI 145/2013) attraverso una restrizione del suo ambito oggettivo. Si prevede, infatti, che:

- ✓ sono esclusi dall'applicazione del beneficio i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, di competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo (si precisa che si considerano appartenenti al "medesimo gruppo" le imprese controllate da uno stesso soggetto, controllanti o collegate in base alle previsioni dell'articolo 2359, c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; inoltre, per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore); la disposizione vale anche per il calcolo dei costi ammissibili per la determinazione della media triennale di raffronto;
- ✓ per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute in periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore del decreto-legge è esclusa dai costi ammissibili la parte di quelli già attributi all'impresa italiana per la partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto;
- √ rimane invariata, in ogni caso, la condizione secondo cui, per l'applicazione del credito
 d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni
 immateriali (competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione
 industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
 varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne), assumono rilevanza solo se gli stessi
 siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e
 sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Redditometro

Queste le novità previste in materia di redditometro:





- √ viene abrogato il Dm 16 settembre 2015 ("Accertamento sintetico del reddito
 complessivo delle persone fisiche, per gli anni d'imposta a decorrere dal 2011") e si
 stabilisce che le sue disposizioni cessano di avere efficacia per gli anni di imposta
 successivi al 2015;
- ✓ il Dm abrogato verrà sostituito da un nuovo decreto che individua gli elementi
 indicativi di capacità contributiva; decreto che il Mef potrà emanare solo dopo aver
 sentito l'Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli
 aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base
 alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti;
- ✓ si stabilisce che le nuove disposizioni non si applicano agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applicano agli atti già notificati e non si procede al rimborso delle somme già pagate.

Spesometro

Il decreto è intervenuto anche sulla disciplina della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute a cui sono tenuti i soggetti passivi Iva ("spesometro" – articolo 21, comma 1, Dl 78/2010).

In sintesi, queste le novità:

- ✓ la comunicazione dei dati relativi al **terzo trimestre 2018** deve essere effettuata **entro** il **28 febbraio 2019** e non più entro il prossimo 30 novembre;
- ✓ in caso di opzione per la trasmissione con **cadenza semestrale**, i termini di invio sono fissati al 30 settembre per il primo semestre e al **28 febbraio dell'anno successivo** per il secondo semestre;
- ✓ i contribuenti, assoggettati alle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (formulazione non chiara), sono esonerati dall'obbligo di annotazione delle fatture nei registri Iva;
- √ viene abrogata la norma (articolo 36, comma 8-bis, DI 179/2012) che prevedeva l'invio dello spesometro da parte dei produttori agricoli di limitate dimensioni, che applicano il regime di esonero previsto dall'articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972 (produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7mila euro); pertanto per tali soggetti viene esteso l'esonero dall'invio dello spesometro (che in precedenza interessava solo gli agricoltori situati nelle zone montane).

Split payment

I **professionisti** vengono nuovamente **esclusi dall'applicazione della scissione dei pagamenti** (*split payment*), vale a dire il meccanismo in virtù del quale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, sono direttamente queste ultime a versare l'Iva all'erario.

Infatti, al pari di quanto era previsto dalla versione originaria della disciplina, ne viene





riproposta l'inapplicabilità alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto.

La variazione opera con riferimento alle operazioni per le quali la fattura è emessa **dopo il 14** luglio 2018.

Cartelle esattoriali e crediti perso la P.A.

Si estende anche al 2018 l'efficacia delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione (e certificati con le modalità previste dalla normativa vigente), qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. La possibilità di compensare opera con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Società sportive dilettantistiche lucrative

Il decreto **abroga** le disposizioni recentemente introdotte dalla legge di bilancio 2018, che avevano previsto la possibilità, a partire da quest'anno, di esercitare le attività sportive dilettantistiche **con scopo di lucro**, in una delle forme societarie disciplinate dagli articoli 2247 e seguenti del codice civile.

La nuova forma giuridica, pertanto, non troverà di fatto mai applicazione.

Cordialità

Per CDA Studio Legale Tributario Vladimiro Boldi Cotti

wear Cotti Hoomin

Pagina 4